

Le risposte dell'agenzia delle Entrate

Concludiamo la pubblicazione delle risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti degli esperti del Sole 24 Ore in occasione di Speciale Telefisco 2022. La precedente puntata è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri.

BONUS CASA

3

In condominio trainanti per tutte le abitazioni

Se un contribuente si accolla tutte le spese per gli interventi trainanti sulle parti comuni condominiali, agevolati con il superbonus del 110%, gli altri condomini possono essere agevolati con il superbonus del 110% per le spese che sostengono per gli interventi trainanti sui propri appartamenti?

Non rileva che le spese per gli interventi "trainanti" siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi "trainanti". Pertanto, ad esempio, a fronte di spese per interventi "trainanti" realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio sostenute da un contribuente e di spese sostenute dal coniuge per interventi "trainanti" realizzati sulla singola unità immobiliare, entrambi i soggetti possono fruire del superbonus con riferimento alle spese da ciascuno sostenute. Inoltre, possono fruire del Superbonus per gli interventi "trainanti" realizzati sulla singola unità immobiliare anche i condomini ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi "trainanti"

realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

4

Interventi trainati anche per chi non paga i trainanti

Se un appartamento è in proprietà indivisa di due fratelli e uno dei due paga tutti gli interventi trainanti condominiali, mentre l'altro paga tutti i trainati nell'appartamento, possono beneficiare entrambi del superbonus del 110%?

Si rinvia al parere reso con riferimento al precedente quesito

5

Cessione del credito salva con errori formali

Qualora il contribuente si accorga di aver commesso degli errori nella comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura quando è trascorso il termine per le correzioni di cui al paragrafo 4.7 del provvedimento 3 febbraio 2022 n. 35873 (quinto giorno del mese successivo all'invio) e/o quando l'acquirente del credito/soggetto che ha concesso lo sconto ha già confermato l'opzione, come è possibile intervenire? Si chiede di trattare sia la casistica in cui si tratta di errori formali (che non incidono sulla determinazione

dell'importo del credito d'imposta) anche se rilevanti (ad esempio l'indicazione catastale dell'unità immobiliare) sia se si tratti di errori che, invece, incidono sulla determinazione del credito, ad esempio determinando un credito d'imposta maggiore rispetto alla detrazione spettante (ad esempio, nella determinazione del limite di spesa detraibile).

Con riferimento alle soluzioni da adottare in caso di errori sia formali che sostanziali commessi in fase di compilazione delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi si fa presente che è in via di finalizzazione un'apposita circolare con la quale saranno fornite indicazioni per la soluzione dei casi più frequenti finora riscontrati. Per quanto attiene al quesito, si fa comunque presente che nel caso di errori formali, che riguardano ad esempio, l'indicazione dei dati catastali, il numero del Sal e la tipologia del cessionario, si ritiene che, ferma restando la sussistenza dei requisiti, non venga pregiudicata la spettanza della detrazione e, quindi, la correttezza della cessione del credito.

Ai fini dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all'agenzia delle Entrate, per le necessarie correzioni, con le modalità che saranno indicate con la circolare in elaborazione.

Nel caso di errori sostanziali (che riguardano, ad esempio, l'ammontare della spesa e della detrazione), è invece necessario il puntuale esame di ciascuna fattispecie, allo scopo di valutare come rimuoverne gli effetti, tenuto conto della cessione o meno del credito e degli altri eventuali effetti prodotti sulla compensazione tramite modello F24. Nella circolare di prossima pubblicazione saranno analizzati alcuni degli errori sostanziali più frequenti finora

emersi al fine di fornire le necessarie indicazioni.

PATENT BOX

6

Beni diversi con nuovo patent box dal 2021

Nell'ipotesi di rinnovo del vecchio regime patent box e opzione OD (quinquennio 2020-2024) per il quale si sia già esercitata l'opzione per l'utilizzo diretto, indiretto senza ruling dei beni agevolabili, è possibile integrare negli anni 2021-2022-2023-2024 i beni immateriali oggetto di agevolazione complementari a quelli esistenti nel 2020, rendendo valevole pertanto l'opzione esercitata nel 2020? Qualora la risposta fosse negativa, considerando quanto previsto nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 (paragrafo 12.5: i contribuenti non possono esercitare l'opzione patent box, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021), si chiede se, per i nuovi brevetti e software protetti da copyright tutelati dal 2021, sia possibile attivare il nuovo regime patent box e far coesistere quindi due regimi patent box.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 al paragrafo 12.5 prevede che: «I contribuenti non possono

esercitare l'opzione patent box, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021». Esiste, pertanto, una preclusione alla possibilità di esercitare, «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021», un'opzione secondo il vecchio regime patent box avente ad oggetto nuovi beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà rispetto a quelli per i quali esiste già un'opzione valida.

In tale ultimo caso, il contribuente, con riguardo ai nuovi beni complementari per i quali intende fruire dell'agevolazione patent box «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021», può solo esercitare l'opzione per il nuovo regime patent box. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione all'esercizio dell'opzione per il nuovo patent box in relazione a beni diversi, seppur eventualmente complementari, da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime patent box; ciò fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa.

7

La privativa dalla data di concessione del brevetto

Con riferimento ai brevetti industriali, per identificare il momento di ottenimento della privativa va considerata la data di deposito della domanda di brevetto o la data di concessione del brevetto? Se rileva la data di concessione del brevetto si chiede di esplicitare le modalità di coordinamento con la previgente disciplina

patent box con riferimento alla quale la presentazione della domanda di concessione rappresentava titolo idoneo a far accedere la privativa al regime.

A differenza di quanto previsto dal precedente regime patent box, nel nuovo regime patent box non rientrano i brevetti «in corso di concessione», ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale. La prova di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale (in qualunque modo denominato), rilasciato dall'Ufficio competente, è costituita dal relativo attestato. L'ottenimento della privativa industriale - a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 46/2021 (vale a dire il 2021, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare) - consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il medesimo brevetto industriale.

Onde evitare possibili effetti di duplicazione del beneficio già goduto in vigenza del precedente regime patent box, che "agevolava" anche alcuni beni immateriali il cui titolo di privativa era in corso di ottenimento, nell'ambito di applicazione del meccanismo premiale non possono essere ricomprese, tra le attività rilevanti ai fini del nuovo regime, quelle i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto di cui alla legge 190/2014, articolo 1, comma 42, e quindi del numeratore del cosiddetto *nexus ratio* ai fini del precedente regime patent box.

— Continua a pagina 23